

AVV. TOMMASO DE FUSCO

Patrocinante in Cassazione

AVV. MATTEO FIORIO

pec: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

pec: m.fiorio@pec.legemia.eu

84122Salerno, C.so Garibaldi, 153

37122 Verona, C.so Porta Nuova, 133

Tel: 089/254499 – Tel: 045/8034909

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

RICORSO N. 832/2018 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA QUATER.

ADEMPIMENTO AL DECRETO PRESIDENZIALE TAR LAZIO -ROMA SEZIONE PRIMA QUATER, N. 4546/2021 REG. PROV. PRES. PUBBLICATO IL 22/12/2021, CHE HA DISPOSTO L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI CONCORRENTI VINCITORI DEL CONCORSO IN SEGUITO INDICATO, MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI UN SUNTO DEL GRAVAME E DEI SUCCESSIVI ATTI DI MOTIVI AGGIUNTI, DEGLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, NONCHÈ DELL'INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI.

SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

Con ricorso notificato il 29/12/2017, i ricorrenti sig.ri:

- 1) ARGERI FRANCESCO;
- 2) BARANZINI LORENZO;
- 3) BONANTE ITALO CELESTE;
- 4) BOTTA ANTONIO;
- 5) BUCCA VALERIO;
- 6) BUONO CARMINE;
- 7) CAPOGRECO GIOVANNI BATTISTA;
- 8) CARLINO OLIVIER;
- 9) CERQUA AMEDEO;
- 10) CHIARILLO LUCA;

- 11) CURRELLI MOSÈ;
- 12) D'ATRI MARCO;
- 13) DE IORIO LUCA;
- 14) ERRICO FABRIZIO;
- 15) ESPOSITO BRUNO;
- 16) GRASSO RAFFAELE;
- 17) GRIFALCHI FABIO;
- 18) LANEVE MICHELE;
- 19) LEGGIADRO ROCCO;
- 20) MASTRANGELO MASSIMO;
- 21) MASTRIZZI MICHELE;
- 22) MENTO FEDERICO;
- 23) MORICCI FABIO;
- 24) MULÉ GAETANO;
- 25) PAONE SALVATORE CLAUDIO;
- 26) PICARIELLO MARIO;
- 27) PIRROTTA GIUSEPPE;
- 28) PRISCO PASQUALE;
- 29) RAPPAZZO MARCO;
- 30) RICCA GIOVANNI EMANUELE;
- 31) ROSELLI NICOLA;
- 32) ROTUNDO ANDREA;
- 33) SINISI VITO GIANLUCA;
- 34) VITALE PAOLO,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce dagli Avv.ti Tommaso De Fusco del Foro di Salerno, c.f.: DFSTMS68E11B963R, e Matteo Fiorio del Foro di Verona, c.f.: FRIMTT82B22L781C, unitamente ai quali elettivamente domiciliano

in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec: giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499, pec: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it e pec: m.fiorio@pec.legemia.eu), ricorrevano contro **Il Ministero dell'Interno** in persona del Ministro pro tempore, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nel ricorso di che trattasi, si chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese e competenze, previa sospensione dei seguenti atti:

1. bando di concorso per titoli di servizio e superamento del successivo corso di formazione professionale, a 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12.0.6.17/, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale della Polizia di Stato nr. 1/30bis in data 30/10/2017 e modificato con decreto del 16/11/2017 pubblicato in Bollettino ufficiale del Personale n. 1/34 del 16 novembre 2017, nella parte in cui prevede all'articolo 5 come titolo ammesso a valutazione, per ciascuna categoria, alle lettere g) "Superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione 5 punti";
2. per quanto di ragione dell'art. 13 quater del D.M. (Ministero dell'Interno) n. 199 del 2 agosto 2002 nella parte in cui contiene le previsioni delle lettere sopra enunciate e pertanto dell'art. 1 del D.M. n. 144 del 3 dicembre 2013 che ha modificato ed integrato il D.M. n. 199 del 2 agosto 2002 introducendone tra l'altro l'art. 13 quater;

3. nonché ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso anche di estremo ignoto e comunque ostativo all'accoglimento del ricorso.

Si premetteva in fatto che:

i ricorrenti, appartenenti a ruoli della Polizia di Stato, hanno tutti proposto domanda di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12.0.6.17 del 27 ottobre 2017 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/30 bis del 30 ottobre 2017, quali agenti o assistenti con almeno 4 anni di servizio effettivo e per tutte le annualità messe a concorso (dal 2013 al 2016).

Il concorso di che trattasi è stato indetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 95/2017 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a della L. 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche – più comunemente denominato Riordino delle Carriere delle Forze di Polizia).

Il concorso afferisce alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016.

Segnatamente, il concorso riguarda i posti disponibili per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, atteso che per le annualità precedenti risultano espletati i rispettivi concorsi, di cui l'ultimo, per soli titoli, indetto con bando del 23/12/2013 per 7563 Vice Sovrintendenti per le annualità dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.

Segnatamente, il concorso in oggetto è stato disposto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 95/2017 (disciplina transitoria) con le modalità e procedure di cui alla lettera a del medesimo comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. n. 95/2017, che richiama modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al D.M. 3 dicembre 2013 n. 144, in attuazione del D.L. 28/12/2012 n. 227, convertito con modifiche dalla L. 01/02/2013 n. 12.

A sua volta, il D.L. n. 227 del 28/12/2012, art. 2, comma 5 lettera b, dispone che il

Ministero dell'Interno è autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto dalla articolata ma necessaria ricostruzione normativa e dispositiva sopra affrontata, si rileva che le modalità e le procedure di svolgimento del concorso in oggetto, sono riferite a quelle disposte non per la generalità dei concorsi per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, ma per uno specifico concorso per l'accesso a tale qualifica e cioè per il concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2013 pubblicato in Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/33 bis del 23 dicembre 2013 per la copertura dei posti dal 2004 al 2012, così come rinvenibile nell'art. 1 del D.M. n. 144 del 3 dicembre 2013 nella parte che ha introdotto l'art. 13 *septies* del D.M. 199 del 1 agosto 2002, oltre che nel D.L. 28 dicembre 2012 n. 227, art. 2 comma 5 lettera b.

Chiarito quanto innanzi, si è rilevato che tali disposizioni possono essere adoperate limitatamente alle procedure e modalità coerenti con il concorso in oggetto, bandito a distanza di quattro anni da quello del 2013 e relativo ad annualità successive. Per il resto, andavano adoperate le norme di cui al D.M. n. 199 del 1° agosto 2002 nella parte afferente al concorso per soli titoli (art. 1 e segg.).

Invero, le modalità e le procedure sarebbero solo quelle riguardanti la necessità di bandire un concorso per soli titoli con modalità semplificate. Sta di fatto che le disposizioni di cui al D.M. n. 144 del 3 dicembre 2013, contengono anche una specifica individuazione di titoli che, allora disposta per il concorso del 2013 (a ridosso delle graduatorie di due precedenti analoghi concorsi banditi rispettivamente nel 2009 e nel 2012), prevede tra i titoli: l'attribuzione di 5 punti per coloro che hanno superato la prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi

durante la frequenza. Siffatto titolo risulta presente, inoltre, nell'art. 5 del bando di concorso impugnato, lettera g).

Tale titolo, ma più che altro trattasi di requisito, non è posseduto dai ricorrenti ed è ritenuto illegittimo per i seguenti motivi di diritto.

PRIMO MOTIVO DEL RICORSO:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13 TER E 13 QUATER DEL D.M. (MINISTERO DELL'INTERNO) N. 199 DEL 01/08/2002 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.M. N. 144 DEL 03/12/2013; ECCESSO DI POTERE; IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 COST.; CARENZA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 5 LETTERA B DEL D.L.N. 227 DEL 28 DICEMBRE 2012 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N. 12 DEL 1 FEBBRAIO 2013.

L'attribuzione di 5 punti per coloro che hanno superato la prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza è contemplata nell'art. 13 quater del D.M. n. 199 del 01/08/2002, ma è stata introdotta con la modifica apportata dal D.M. n. 144 del 03/12/2013.

Tuttavia, tale disposizione regolamentare non poteva essere adoperata apoditticamente, ma andava applicata in conformità ed in armonia con le altre disposizioni normative e tenendo in conto della condizione di fatto creata dalla stessa Amministrazione. Infatti, l'art. 13 ter del D.M. in esame, conferisce al Capo della Polizia il potere di indicare le categorie dei titoli ammessi a valutazione e tale categoria non andava indicata.

La disposizione in esame è stata introdotta il 3 dicembre 2013, immediatamente prima della pubblicazione del concorso per la nomina alla qualifica di Vice

Sovrintendente per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2013.

Orbene, se l'introduzione di tale disposizione poteva essere di ausilio alla (allora) nuova modalità di svolgimento del concorso del 2013, senza prove selettive, con l'attuale concorso, bandito a distanza di anni, si viene a creare una attribuzione di punteggio cui ricorrenti non hanno accesso, creando una evidente disparità di trattamento a sfavore degli stessi.

Al fine di comprendere la portata della disposizione in questione, occorre individuare le categorie di coloro che possono usufruirne.

Trattasi del personale che ha superato le prove selettive rispettivamente nei concorsi innanzi richiamati banditi nel 2009 e nel 2012 (non anche quello del 2013 che non prevedeva prove selettive).

Orbene al concorso del 2009 poteva partecipare solo il personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti che aveva compiuto 4 anni di servizio alla data del 31 dicembre 2002; al concorso del 2012 poteva partecipare solo il personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti che aveva compiuto 4 anni di servizio alla data del 31 dicembre 2003.

A ciò è da aggiungere che il "titolo" in questione, è qualificabile non come requisito di merito, ma come requisito frutto di una autodeterminazione: quella di partecipare ad uno dei citati precedenti concorsi.

I ricorrenti, quindi, non hanno partecipato ai precedenti concorsi, vuoi perché non avevano l'anzianità necessaria prevista dal bando di concorso, vuoi per altre scelte di opportunità, tra cui quella della impossibilità di mantenere la sede di servizio (sede di servizio ora assicurata con la attuale normativa) o, infine, pur avendovi partecipato, mai avrebbero potuto ipotizzare che l'esito positivo della prova scritta gli sarebbe stato utile per altri successivi concorsi.

È da dire, infatti, che mentre gli altri titoli (ad es. grado di istruzione, conoscenze

informatiche e linguistiche e la stessa anzianità) appaiono oggettivamente collegati ad un merito valutativo, i ricorrenti all'atto di indizione dei concorsi sopra menzionati (2009 e 2012), indipendentemente dalla titolarità alla partecipazione agli stessi, non potevano prevedere che il superamento delle prove scritte selettive, gli avrebbero conferito ben 5 punti per l'attuale concorso. In particolare, gli effetti della norma vengono riferiti a requisiti derivanti non a concorsi svolti successivamente alla sua entrata in vigore, ma a concorsi svolti in precedenza. Tale specifica deroga poteva al più valere per il concorso bandito nel dicembre 2013 (per il quale il D.M. n. 199/2013 fu appositamente predisposto), ma di certo non per quello attuale, pur con il richiamo alle modalità, procedure e criteri di assegnazione (delle sedi), previsti dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 95/2017 (fonte della pubblicazione del bando di concorso in oggetto). In tal modo l'Amministrazione ha adoperato una illegittima riviviscenza di attività svolte in funzione di concorso banditi molti anni prima e le cui graduatorie hanno perso efficacia.

Pertanto, il bando di concorso, per la parte impugnata, viola i principi costituzionali di formazione ed elevazione dei lavoratori in quanto l'Amministrazione non avrebbe dovuto inserire, come titolo, valevole ben 5 punti, un dato di fatto, afferente a concorsi per vacanze di posti degli anni 2003 e precedenti.

Inoltre, applicato al bando di concorso che ci occupa, il D.M. n. 144 del 3 dicembre 2013 deve ritenersi illegittimo per eccesso di delega e per violazione dell'art. 2 comma 5 lettera b, nella parte in cui prevede l'attribuzione di 5 punti per coloro che hanno superato la prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, atteso che nulla di ciò è previsto nell'art. 2 comma 5 lettera b del D.L. 227/2012 che si limita ad autorizzare il Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in

organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi alcun potere di creare nuovi titoli, quale quello presente alla lettera g dei commi 1 e 2 dell'art. 13 quater del D.M. n. 199/2002, così come appunto modificato dal D.M. n. 144 del 3 dicembre 2013 e riportato nel bando di concorso.

SECONDO MOTIVO DEL RICORSO:

IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE NOTA ESPLICATIVA FUNZIONE PUBBLICA N. 11786 DEL 22/02/2011 PARAGRAFO 8; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E DEI RISULTATI DELLE PROVE PER UN ARCO TEMPORALE COERENTE CON IL CONTESTO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SU CUI SI È FONDATA UNA PRECEDENTE SELEZIONE CONCORSUALE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INEFFICACIA DEGLI ATTI.

In prima apparenza, l'attribuzione del punteggio in questione (5 punti per coloro che hanno superato la prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza), non ha a che vedere con i principi e le disposizioni di scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici. Tuttavia, a ben vedere e approfondendo la questione, e tenuto conto che il superamento della prova selettiva nei precedenti analoghi concorsi significava in buona sostanza l'accesso alla graduatoria finale (atteso che non vi erano altre prove ma solo la valutazione dei titoli), assegnare ben 5 punti a chi abbia superato una di tali prove, significa, in buona sostanza, fa rivivere le vecchie graduatorie ed assegnare 5 punti a coloro che vi erano collocati, anche se non vincitori di concorso. I 5 punti, poi, vengono assegnati anche ai vincitori di tali concorsi che si siano dimessi durante la frequenza del corso, circostanza quantomeno insolita oltre che inusuale.

La questione della validità delle graduatorie nei precedenti concorsi è stata

ampiamente chiarificata da numerosi precedenti giurisprudenziali e da ultimo da codesto On.le TAR, Sezione Prima Ter, che con sentenza n. 3957/2015 (*ex multis*), ha svolto una completa disamina giurisprudenziale sulla questione.

La specificità ordinamentale del reclutamento del personale della Polizia di Stato (che prevede la regola dell'annualità dei concorsi, il particolare sistema di accesso al ruolo, le due aliquote per l'assunzione) con la conseguente sottrazione al regime ordinario delle assunzioni presso la P.A., va in deroga al regime di scorrimento delle graduatorie.

Nel caso di specie, essendo stato emesso il bando solo in seguito alla specifica previsione di cui alla lettera b del comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. n. 95/2017, l'attività dell'amministrazione ha carattere di specialità, peraltro rinvenibile in ogni caso nel regime ordinario previsto dall'art. 24 quater del DPR n. 335/1982.

Il principio dell'annualità oltre a desumersi dalla norma e dal bando, si evidenzia dalla sua ratio, che prevede: “due distinte procedure concorsuali interne quali uniche modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti, è evidentemente volta ad assicurare la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato via via che, anno dopo anno, maturano i requisiti di anzianità di qualifica previsti dalla legge”.

Difatti, la disposizione derogatoria introdotta dall'art. 2 comma 5 lett. b) del D.L. n. 227/12, che consente l'attivazione di procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nulla dispone in ordine alla possibilità di derogare al principio dell'annualità dei concorsi, che - ove introdotto - avrebbe comportato la frustrazione delle legittime aspettative di progressione in carriera del personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0011786 del 22 febbraio 2011, paragrafo 8, ha precisato che la proroga della vigenza delle graduatorie si riferisce solo a quelle

relative ai concorsi pubblici, escludendo, quindi, quelle relative ai concorsi riservati. Precisamente, la Circolare in questione ha evidenziato che la previsione di una vigenza temporale limitata delle graduatorie risponde a molteplici finalità: certezza del diritto, imparzialità, trasparenza, utilizzo delle graduatorie per un arco temporale coerente con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la selezione.

Il ricorso, depositato il 24/01/2018, veniva chiamato alla Camera di Consiglio del 20/02/2018, all'esito della quale veniva resa ordinanza Cautelare n. 1012/2018 che respingeva l'istanza cautelare di sospensione avanzata dai ricorrenti.

SUNTO DEI SUCCESSIVI ATTI DI MOTIVI AGGIUNTI.

Con atto di motivi aggiunti depositato il 22/05/2019, proposto dai medesimi ricorrenti innanzi indicati ad eccezione di Moricci Fabio per il quale veniva nelle more dichiarata la carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, si impugnavano i seguenti atti, dei quali si chiedeva l'annullamento con vittoria di spese e competenze, afferenti alle graduatorie del concorso per le annualità 2013 e 2014 nonché al verbale relativo ai criteri di valutazione:

1. Decreto N. 333-B/12Z.1.17/4372 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, del 4 marzo 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/10 del 4 marzo 2019 e relativi allegati, di revoca di precedente Decreto 22 febbraio 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n.1/17 del 22 febbraio e di approvazione di nuove graduatorie di merito e dichiarazioni dei vincitori, per l'annualità 2013, con riferimento ai concorsi interni per n. 916 posti riservati agli assistenti capo, e n. 611 posti riservati agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, di cui al concorso interno indetto con Decreto del Capo della Polizia del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale

della Polizia di Stato nr. 1/30bis in data 30/10/2017, per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

2. per quanto occorrer possa del Decreto del 22 febbraio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n.1/17 del 22 febbraio 2019, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e le dichiarazioni dei vincitori, per l'annualità 2013, di cui sopra, ove non si intenda integralmente revocato dal Decreto impugnato di cui al numero 1 che precede;

3. Decreto N. 333-B/12.O.6.17/7982 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, del 5 aprile 2019 e relativi allegati di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori, per l'annualità 2014, con riferimento ai concorsi interni per n. 289 (incrementati a 426) posti riservati agli assistenti capo, e n. 193 (incrementati a 289) posti riservati agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, di cui al concorso interno indetto Decreto del Capo della Polizia del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale della Polizia di Stato nr. 1/30bis in data 30/10/2017, per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

4. verbale n. 1 del 22 gennaio 2018 (atto endoprocedimentale pubblicato sul sito intranet "Doppiavela" il 16/04/2019) della Commissione Esaminatrice del concorso, nella parte in cui alla lettera G, recependo il bando di concorso impugnato e le disposizioni impugnate col ricorso introduttivo, riconosce l'attribuzione del punteggio di punti 5 a coloro che hanno superato la prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza;

5. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse dei ricorrenti, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non

notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Con il secondo atto di motivi aggiunti depositato il 29/07/2019, si impugnavano i seguenti atti, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e competenze, afferenti alle graduatorie per le annualità 2015 e 2016:

1. Decreto N. 333-B/12.O.6.17/11331 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, del 9 maggio 2019 e relativi allegati di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori, per l'annualità 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario nr. 1/22 del 10/05/2019, con riferimento ai concorsi interni per n. 444 (incrementati a 584) posti riservati agli assistenti capo e n. 297 (incrementati a 393) posti riservati agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, di cui al concorso interno indetto con Decreto del Capo della Polizia del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale della Polizia di Stato nr. 1/30bis in data 30/10/2017, per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

2. Decreto N. 333-B/12.O.6.17/19392 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, del 2 luglio 2019 e relativi allegati di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori, per l'annualità 2016, con riferimento ai concorsi interni per n. 322 (incrementati a 550) posti riservati agli assistenti capo e n. 214 (incrementati a 373) posti riservati agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, di cui al concorso interno indetto con Decreto del Capo della Polizia del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale della Polizia di Stato nr. 1/30bis in data 30/10/2017, per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

3. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse dei ricorrenti, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Entrambi gli atti di motivi aggiunti erano fondati sui medesimi motivi di illegittimità di cui al ricorso introduttivo innanzi riportati, cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto. Pertanto, si eccepiva la illegittimità derivata degli atti impugnati con i motivi aggiunti, per i medesimi motivi proposti nel ricorso introduttivo che venivano reiterati quali motivi di illegittimità derivata.

Successivamente, in attesa della fissazione dell'udienza di merito per la discussione del ricorso, considerato che gli atti di motivi aggiunti erano stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati, veniva proposta istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, individuati nei concorrenti vincitori del concorso di cui trattasi, nelle varie annualità dei posti messi a concorso.

Con Decreto Presidenziale n. 4546/2021 del 22 dicembre 2021, si accoglieva l'istanza, disponendo l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del provvedimento autorizzatorio, nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti puntualmente indicati nell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami; incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del Decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 20, decorrenti dal primo adempimento.

Pertanto, il presente atto è in esecuzione del suindicato Decreto Presidenziale n. 4546/2021 del 22/12/2021 e contiene il sunto del complessivo gravame e dei motivi aggiunti, con l'indicazione nominativa dei vincitori del concorso delle rispettive annualità dei posti messi a concorso, come dai seguenti allegati che costituiscono parte integrale del presente atto:

- ALLEGATO A annualità 2013: 1) vincitori del concorso interno riservato agli assistenti capo anno 2013; vincitori del concorso interno riservato agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio - anno 2013;
- ALLEGATO B annualità 2014: 1) vincitori del concorso interno riservato agli assistenti capo anno 2014; vincitori del concorso interno riservato agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio - anno 2014;
- ALLEGATO C annualità 2015: 1) vincitori del concorso interno riservato agli assistenti capo anno 2015; vincitori del concorso interno riservato agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio - anno 2015;
- ALLEGATO D annualità 2016: 1) vincitori del concorso interno riservato agli assistenti capo anno 2016; vincitori del concorso interno riservato agli assistenti e agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio - anno 2016.

Li, 21 gennaio 2022.

Firmato digitalmente da

Avv. Tommaso De Fusco

Avv. Matteo Fiorio